

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall'art. 1 del DPR 249/98 : “ *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*”

Il presente regolamento recepisce, inoltre, le recenti direttive ministeriali, che modificano e integrano il DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, attraverso il DPR 235/07, il DL. 137/08, il DPR 122/09, la nota Miur Prot. 7736 del 27/10/2010, e la L. 107/2015.

Recepisce, infine, le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Miur aprile 2015 e quanto previsto dalla L.71/2017.

In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le *modifiche* e *integrazioni* apportate dal DPR 235/07 al DPR 249/98, **il regolamento di disciplina** si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

Contenuto del Regolamento *(in coerenza con le modifiche e le innovazioni introdotte dal DPR 235/07 e con quanto lì prescritto):*

- **Le “mancanze disciplinari”** (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti)
- **Le sanzioni applicabili** (le conseguenze alle mancanze disciplinari)
- **Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l'irrogazione delle sanzioni.**
- **Le impugnazioni delle sanzioni**

LE SANZIONI - principi

1. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1.4 DPR 235/07).
2. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità *educativa*, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.
3. Le sanzioni devono ispirarsi al principio della *gradualità*, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del

danno.

4. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
5. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni ((art.1.3DPR235/07). Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'allievo/a, dalle lezioni, le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1.3 DPR235/07)¹
7. La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di *allontanamento dalla comunità scolastica* solo nel caso in cui la violazione sia grave o reiterata e/o rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone.
8. Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come *reato*, il DS, ai sensi dell'art.361 del cp, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.
9. Attività "*utili*" alternative alla sospensione.

La sanzione disciplinare grave (sospensione dalle lezioni) potrà essere sostituita, in parte o totalmente, da un'attività *utile* indicata dal CdC, verificate le condizioni di fattibilità (prima tra le quali, la disponibilità di risorse professionali).

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità".
(art 1.2 DPR 235/07)

In conformità allo spirito della normativa, sono previste come sanzioni *alternative* alla sospensione, le seguenti attività:

1. Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica (tra quali, eventualmente, anche la pulizia dei locali scolastici)
2. Produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso.
3. Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- I singoli docenti
- Il Dirigente Scolastico
- Il Consiglio di classe
- Il Consiglio di Istituto

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e al CDI (art.1.6 DPR 235/07).

¹ Il legislatore ha voluto, così, ribadire il principio della finalità *educativa* della sanzione e la *non* interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal DL137/08: la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva ed determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato (sivedalasezionedelPTOF relativa alla griglia di valutazione del comportamento).

In particolare, le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *inferiore* ai 15 giorni sono adottate dal CdC. Il **CdC** in questo caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, *i rappresentanti dei genitori e degli studenti*; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, dello studente sanzionato o del genitore di questi nei periodi di allontanamento *non* superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.

Le sanzioni che invece comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal **CDI** (art 1.9 e 9bis DPR 235/07). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un per-corso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Le sanzioni che comportano l'allontanamento *temporaneo* dalla scuola sono irrogate dal CdC o CDI, dopo aver instaurato la seguente procedura:

- 1) Il proponente del provvedimento contesta l'addebito allo studente e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto, recapitandola al D.S.
- 2) Il COORDINATORE immediatamente o al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della relazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenni, la contestazione scritta di addebito, invitandolo ad esporre per iscritto le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo favore.
- 3) Successivamente, il COORDINATORE apre la fase istruttoria, convocando le parti coinvolte (studente, se minorenni in audizione protetta, ovvero con i genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni), ascolta le ragioni di ognuno, quindi formalizza l'eventuale contestazione di addebito disciplinare.
- 4) Terminata la fase istruttoria, il DS, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui. Il Consiglio di classe delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione.
- 5) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore. In un secondo momento, seguirà comunicazione scritta contenente formale irrogazione della sanzione disciplinare.
- 6) Lo studente ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.
- 7) Le sanzioni comunicate vanno registrate nel fascicolo personale dello studente.

IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI

L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che così recita: *“contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni che decide nel termine di 10 giorni”*

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, limitatamente alla parte interessata (genitori, o facenti funzione, e studente) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'*organo di garanzia* dell'Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni.

L'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.

Le cause di incompatibilità individuate nelle seguenti: a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare; b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore; c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

L'organo di garanzia decide anche (su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina. Per quanto attiene il funzionamento dell'organo di garanzia, si stabilisce che: le deliberazioni assunte dall'organo sono da considerare valide, sia in prima sia in seconda convocazione, se sono presenti tutti i membri eletti.

MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE

DPR 249/98 - Art. 3.1

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi..... “

In violazione del *dovere di regolare frequenza*, si elencano le seguenti “*mancanze disciplinari*”

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Frequenti ritardi Frequenti richieste di uscita anticipate	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati Nel caso di assenza collettiva: nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie	- Docente - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie
2) Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo, durante il cambio dell'ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall'aula	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato	- Docente - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie Segnalazione al CdC

<p>3) Assenza/e ingiustificata/e</p> <p>Ai sensi del DPR 122/2009, del D. Legs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 marzo 2011-prot. n. 1483, “ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso- per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”.</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato.</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p>	<p>b. Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.</p> <p>Convocazione della famiglia</p>
<p>4) Assenze “strategiche” in concomitanza con verifiche scritte e/o orali</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterate</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p>	<p>b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.</p> <p>Segnalazione al CdC</p>
<p>5) Falsificazione della firma dei genitori</p> <p>Alterazioni dei risultati scolastici</p>	<p>Richiamo scritto</p> <p>Sospensione dalle lezioni</p> <p>Sanzioni alternative da 1 a 5</p> <p>-Eventuale divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione /</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Dirigente scolastico</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell’allievo/a</p> <p>Sanzione</p>

DPR 249/98 - Art. 3.1

“Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.....”

In violazione del dover di assiduo impegno si prevedono le seguenti “mancanze disciplinari”

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1. Mancato svolgimento delle consegne scolastiche	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori. Eventuale convocazione della famiglia (a discrezione del docente)
2. Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	
3. Smarrimento e/o mancata riconsegna di verifiche date in vision	Richiamo scritto	Docente della disciplina	
4. Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
5. Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica)	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
6. Interventi inopportuni durante la lezione	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
7. Disturbo durante lo svolgimento della lezione	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	

In violazione dei doveri lì descritti, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari” e le conseguenti sanzioni applicabili:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico		Ogni docente dell'Istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente - DS	Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato
2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all'interno dell'Istituto	a. Richiamo verbale	Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente - DS	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
3) Espressioni inopportune, epiteti volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o ai compagni	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 3 a 5 giorni	- Docente (anche su segnalazione dei collaboratori scolastici) CdC	Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia

<p>4) Atti di bullismo e molestie a danno dei compagni</p>	<p>Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni</p> <p>Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p>	<p>- CdC</p> <p>- DS</p> <p>- CDI</p>	<p>- Convocazione del CdC</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Comunicazione scritta alla famiglia</p>
<p>Atti di cyberbullismo e uso improprio dei social network.</p> <p>Ai sensi delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo –MIUR aprile 2015 – rientrano nel cyberbullismo: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche; pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; registrazione delle confidenze e inserimento indebito all'interno di una comunità virtuale, pubblica o privata; insinuazione, all'interno dell'account altrui, con l'obiettivo di screditare la vittima; estromissione intenzionale dall'attività on line; invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale; ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.</p>	<p>Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione</p> <p>Convocazione del genitore</p> <p>Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni</p> <p>Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p>	<p>- CdC</p> <p>- DS</p> <p>CDI</p>	<p>Convocazione del CdC</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Comunicazione scritta alla famiglia</p> <p>- Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o del DS</p>

6) Derisione nei confronti dei diversamente abili	Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni/sanzione Alternativa da 1 a 15 giorni	- Docente - CdC	- Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori - Audizione dell'allievo - Convocazione del CdC
7) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni	-Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni	- Docente - Coordinatore CdC	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori - Segnalazione al CdC - Audizione dell'allievo - Convocazione del CdC
Diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/oa discriminazioni sessuali culturali, etniche, religiose o	- Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni	- Docente -Cdc	- Annotazione sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori - Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Comunicazione scritta alla famiglia
Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S.	- Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 6 a 15 giorni	- CdC	- Audizione dell'allievo - Convocazione del CdC - Sanzione - Convocazione della famiglia - Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

<p>10) L'uso dei cellulari, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e video è vietato durante le attività didattiche e all'interno dell'Istituto, se non per finalità scolastiche, previo consenso del docente o del DS (C.M. n°16/2007 e successive integrazioni)</p> <p>- Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente (C.M. n°362/1998)</p>	<p>- L'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare e il deposito in Vice- presidenza. L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni. -</p> <p>- La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova.</p> <p>-La violazione del divieto durante una verifica orale comporta il ritiro del cellulare.</p> <p>- In caso di particolare gravità e urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato il telefono della scuola</p>	<p>- Coordinatore</p> <p>- Docente</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p>
<p>11) Divieto di uso di bevande alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche, negli spazi interni all'istituto è vietato. Il consumo è vietato anche durante le visite didattiche</p>	<p>Richiamo scritto</p> <p>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 5 giorni</p>	<p>- Coordinatore</p> <p>- Docente</p> <p>- CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>-Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Comunicazione scritta alla famiglia</p>

12) Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti.	Se uno studente consuma e/o spaccia all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal DS, che valuta l'opportunità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In questo caso saranno le forze dell'ordine a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art.73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90
--	--

Art. 3.4 DPR 249/98:

“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti”

In violazione del dovere di rispetto delle *norme di sicurezza e del regolamento*, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano:

1) Divieto di fumo. Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche relativamente all'uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).	Richiamo verbale da parte di ogni docente dell'istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento	Docente coordinatore	Segnalazione al cdc dell'allievo Comunicazione alla famiglia nel caso di allievo/a minorenne Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge
2) uso di materiali incendiari nei locali scolastici	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternative da 5 a 15 giorni	CDC Coordinatore DS	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia Segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS

3) manomissione dolosa degli impianti anti-incendio e di sicurezza	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	CDC Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo - Sanzione
4) Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo - Sanzione

Art. 3.5 DPR 249/98:

“ Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ”

In violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati, sono previste le seguenti sanzioni:

1) scritte sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati	Richiamo verbale Ripristino dello status quo Richiamo scritto di comportamento reiterato e/ o in caso di mancato ripristino dello status quo Risarcimento del danno	Docente Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
--	--	-----------------------------	---

2) Affissione di materiali non attinenti l'attività scolastica nei locali della scuola	Richiamo verbale Richiamo scritto	Docente Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
3) manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti Ogni danno sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	CDC Richiamo scritto	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo/i - Sanzione Comunicazione alla famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe
4) abbandono dei rifiuti in aula Utilizzo incivile dei servizi igienici	Richiamo verbale Richiamo scritto di comportamento reiterato In entrambi i casi: pulizia dei locali	Docente anche su segnalazione dei collaboratori scolastici	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
5) appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni	Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC DS	Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo/i - Sanzione Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS
6) manomissione del registro elettronico	Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC	Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo/i - Sanzione